DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2000

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 1782]

(2000/476/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE [2], in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) In Svezia la quantità disponibile di sementi delle varietà primaverili di pisello da foraggio (Pisum sativum) adatte alle condizioni climatiche nazionali e che soddisfano i requisiti della summenzionata direttiva per quanto riguarda la facoltà germinativa è insufficiente e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese.

(2) È impossibile sopperire a tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva.

(3) La Svezia deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 2000, la commercializzazione di sementi della varietà di pisello da foraggio «Carneval» soggette a requisiti meno rigorosi.

(4) Inoltre altri Stati membri in grado di fornire alla Svezia sementi della varietà summenzionata devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 2000 la commercializzazione nel suo territorio di 50 tonnellate di sementi certificate della varietà primaverile «Carneval» di piselli da foraggio (Pisum sativum) che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa non sia inferiore al 72 %;

b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

Articolo 2

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si prestano mutua assistenza sul piano amministrativo. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano lo Stato membro richiedente circa la loro intenzione di ammettere la commercializzazione delle sementi in causa. Quest'ultimo può opporvisi soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.
[2] GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.